

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Urbino Carlo Bo

Materiali



LA RESPONSABILITÀ VICARIA DEI PRECETTORI E DEI MAESTRI D'ARTE

Mariella Alberici

[The vicarious liability of tutors and teachers of art] The paper's aim is to depict, through case law, the current responsibility of tutors and teachers of art for the offense committed by their students. Although art. 2048 Code Civil provides, for both tutors and parents, the burden of proof release if they were unable to prevent the event, examination of the decisions allows to identify a tendency to make the judgment on the existence of the fault of tutors "in vigilando", on the basis of objectively verifiable criteria.

Key Words :

Tutors, Student, Offense, Liability, Supervision.

Vol. 1 (2014)





La responsabilità vicaria dei precettori e dei maestri d'arte

Mariella Alberici*

1. Premessa

Il secondo comma dell'art. 2048 c.c. sancisce la responsabilità dei precettori e dei maestri d'arte per il danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. La norma non è nuova, era già presente nel codice del 1865, derivata da quello napoleonico¹. L'accostamento di tali soggetti ai genitori è il frutto della *ratio* storica della norma, espressione di una concezione in cui l'insegnante non solo istruisce a una scienza o a un'arte, ma svolge anche una funzione educatrice volta alla formazione della personalità degli allievi². Il precettore delle famiglie benestanti e il maestro d'arte delle botteghe artigiane avevano sugli allievi e apprendisti un'autorità derivata e simile a quella del padre³. In questa prospettiva la loro responsabilità per l'illecito commesso dal minore è apparsa come il naturale completamento della responsabilità dei genitori. Ciò ha indotto gli interpreti a ritenere che genitori, tutori, precettori e maestri d'arte fossero assoggettabili alle medesime

* Mariella Alberici è ricercatore confermato di Diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Urbino.

¹ L'art. 1153, comma 5, c.c. 1865 ricalcava in sostanza l'art. 1384 del Code Napoléon, prevedendo che: "Ciascuno parimente è obbligato non solo per il danno che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato con il fatto delle persone delle quali deve rispondere, o con le cose che ha in custodia. Il padre, e, in sua mancanza la madre, sono obbligati per i danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi; i tutori per i danni cagionati dai loro amministrati abitanti con essi; i padroni ed i committenti per i danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze alle quali li hanno destinati; i precettori e gli artigiani per i danni cagionati dai loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. La detta responsabilità non ha luogo allorché i genitori, i tutori, i precettori e gli artigiani provano di non avere potuto impedire il fatto di cui dovrebbero essere responsabili."

² DOGLIOTTI, *La potestà dei genitori e l'autonomia del minore*, in Trattato Cicu-Messineo-Mengoni-Schlesinger, Milano, 2007, 508.

³ Il precettore è una sorta di "continuatore" dell'autorità paterna, così CORSARO, *Sulla natura giuridica della responsabilità del precettore*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1967, 1, 38 ss., il quale evidenzia la notevole diversità fra il primo e il secondo comma dell'art. 2048 c.c.

regole di responsabilità e ad assumere come parametro interpretativo valido per tutti la norma prevista per la prima categoria di soggetti⁴.

Va subito detto, però, che la relazione che intercorre tra il minore, figlio allievo o apprendista, e i soggetti chiamati a rispondere per l'illecito da lui commesso ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 2048 c.c. presenta oggi caratteri ben diversi, a fronte del mutato contesto sociale in cui si colloca la famiglia e del ruolo assunto dalla scuola pubblica nel campo dell'istruzione e della formazione. Se da un lato parte considerevole della vita del minore si svolge al di fuori del controllo diretto dei genitori, dall'altro il potere di guida dell'insegnante si esaurisce nell'ambito di limitate competenze, di un determinato ambiente, di un determinato orario e di specifiche attività⁵.

“La responsabilità dei precettori si presta dunque ad una possibile, anche se non facile, valutazione dei modi in cui è stata svolta la vigilanza sul minore, permettendo il formarsi di un verdetto sull'assenza o meno di colpa, secondo criteri di giudizio oggettivamente verificabili”⁶.

L'esame delle applicazioni giurisprudenziali in tema di prova liberatoria potrà fornire in proposito indicazioni significative.

2. Nozione di precettore

Il termine “precettore”, indubbiamente arcaico e obsoleto⁷, proprio per questo risulta particolarmente duttile e idoneo ad assumere il più ampio significato. Dottrina e giurisprudenza generalmente concordano nel comprendervi tutte le persone che impartiscono l'insegnamento di una disciplina scolastica, sportiva o artistica. Nell'elencazione dei soggetti responsabili rientrano perciò non solo insegnanti di scuola pubblica o privata⁸, ma anche istruttori sportivi, allenatori, maestri di sci, guide alpine e ogni altro adulto che svolga funzioni di vigilanza accessorie all'insegnamento. Per la giurisprudenza va qualificato precettore, ai fini dell'applicazione della norma di cui trattasi, il soggetto al quale l'allievo è affidato per ragioni di educazione e istruzione, sia nell'ambito di una struttura scolastica (come avviene per i maestri), sia in virtù di un

⁴ In senso critico nei confronti di tali posizioni della dottrina più risalente, SCOGNAMIGLIO, *Responsabilità per fatto altrui*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XV, Torino, 1968, 691 ss.; ROSSI CARLEO, *La responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c.*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1979, II, 125.

⁵ MOROZZO DELLA ROCCA, *Responsabilità civile e minore età*, Napoli, 1994, 156, il quale osserva che mentre la responsabilità dei genitori di cui all'art. 2048 c.c. è fondata su un potere di controllo globale, ma anche residuale, che questi esercitano sul minore (tanto che, teoricamente, l'obbligo dei genitori giungerebbe al dover tutto prevedere e considerare), gli insegnanti esercitano sul minore un potere di controllo specifico e non residuale, nel senso che, con riferimento alle proprie competenze, essi sono i soggetti nei confronti dei quali più direttamente va svolta l'indagine circa l'imputabilità per il fatto dannoso del minore.

⁶ Così MOROZZO DELLA ROCCA, *Le Sezioni Unite sul danno cagionato dal minore a se stesso*, in *Corr. Giur.*, 2002, 10, 1293.

⁷ SALVI, *Responsabilità extracontrattuale (dir. vig.)*, in *Enc. Giur.*, XXXIX, Roma 1989, 1238.

⁸ “Precettore, ai fini del 2° comma dell'art. 2048 c.c. è qualunque insegnante, qualsiasi sia il tipo di disciplina impartito, l'ordine, il grado e la natura, pubblica o privata, della scuola”, così MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile* diretto da Rodolfo Sacco, Torino, 1998, 960. Si veda anche SALVI, *La responsabilità extracontrattuale (dir. vig.)*, cit., 1238; FRANZONI, *Dei fatti illeciti. Art. 2043-2049*, in *Commentario del codice civile Scialoja e Branca*, Bologna, 1993, 384.

autonomo rapporto privato (come quello che intercorre con un istitutore), sempre che l'affidamento, se pur limitato ad alcune ore del giorno o della settimana, assuma carattere continuativo e non meramente saltuario.⁹ Quello che si richiede è che l'insegnante abbia comunque un potere di direzione e di controllo sugli atti degli allievi.¹⁰ Pertanto oltre ai soggetti che svolgono un vero e proprio corso d'insegnamento, nella norma vanno ricompresi anche i maestri in servizio durante il doposcuola¹¹, le persone addette alla vigilanza e alla socializzazione del minore nei centri di rieducazione per minorenni dipendenti dal Ministero della Giustizia¹², il personale degli istituti di educazione gestiti da enti locali¹³, gli addetti alla sorveglianza nelle colonie estive¹⁴.

Dalla responsabilità dei precettori sono invece ritenuti esenti i dirigenti scolastici, come i presidi e i direttori didattici, le cui funzioni sono di carattere meramente amministrativo, a meno che non svolgano in proprio anche corsi di insegnamento¹⁵. Ciò non esclude che essi possano rispondere ad altro titolo, ove non abbiano adottato le misure organizzative e di prevenzione di loro competenza. Considerazioni analoghe portano ad escludere la responsabilità dei bidelli e del personale non insegnante in genere, ai quali sono assegnate, dalla normativa di settore, solo mansioni di pulizia, piccola manutenzione, vigilanza e custodia dei locali della scuola. Una loro responsabilità può profilarsi solo relativamente a minori affidati alla loro sorveglianza per particolari necessità, come nel caso dell'allievo uscito dall'aula con il permesso dell'insegnante ed espressamente affidato alla cura della bidella¹⁶. Rientrano senz'altro nella previsione della norma coloro che svolgono funzioni di istruzione e assistenza sportiva, come gli insegnanti di educazione fisica¹⁷, i maestri di tennis¹⁸, gli istruttori di

⁹ Enunciando tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, la quale aveva escluso che potesse essere qualificato tale il soggetto, non dipendente dell'istituto scolastico, occasionalmente intervenuto, in rappresentanza del C.O.N.I., alla premiazione delle gare ginniche di fine anno degli alunni di una scuola elementare, nel corso delle quali uno degli scolari era stato ferito da un sasso scagliato da un compagno). Cass. civ. sez. III, 18 luglio 2003, n. 11241, in *Mass. Giur. It.*, 2003; *Arch. Civ.*, 2004, 684. In precedenza si era invece affermato che la responsabilità dell'insegnante non era esclusa dal carattere non continuativo, ma saltuario e occasionale dell'affidamento degli alunni. (Cass. civ. n.516/1980).

¹⁰ Sul punto, CORSARO, *Sulla natura giuridica della responsabilità del precettore*, cit., 41.

¹¹ Cass. civ., 10 febbraio 1981, n. 826, in *Mass. Giur. It.*, 1981.

¹² Cass. civ., 10 febbraio 1968, n. 3933, in *Giur. It.*, 1969, I, 1, 2187; App. Firenze, 23 settembre 1965, in *Foro It.* 1966, 1, 735.

¹³ Cass. civ. 25 ottobre 1978, n. 4863, in *Mass. Giur. It.*, 1978.

¹⁴ Cass. pen. 27 giugno 1989, in *Riv. Pen.*, 1990, 683; App. Genova 11 luglio 1962, in *Arch. Resp. Civ.* 1962, 192.

¹⁵ Cass. civ. 13 aprile 1973, n. 1056, in *Mass. Giur. It.*, 1973. In proposito v. anche MANTOVANI, *Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte*, in *La responsabilità civile una rassegna di diritto e giurisprudenza* diretta da Alpa e Bessone, II, 1, 38; STADERINI, *La responsabilità civile degli insegnanti e dei dirigenti scolastici*, Milano, 1981, 184. Cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 26 aprile 1996, n. 3888, in *Mass. Giur. It.*, 1996, "In tema di responsabilità del precettore per i danni subiti dall'allievo nel tempo in cui è a lui affidato, il direttore didattico, per la sua attività meramente amministrativa di organizzazione e di controllo dei maestri, deve considerarsi non un precettore, bensì un organo interno dell'amministrazione della scuola pubblica primaria. Conseguentemente, deve essere esclusa la responsabilità ex art. 2048 c.c. per l'infortunio occorso ad un allievo, del direttore di una colonia, non essendo questi tenuto per i suoi compiti meramente amministrativi alla vigilanza sugli alunni, affidata a maestri assistenti."; e Cass. civ. Sez. III, 10 giugno 1994, n. 5663, in *Mass. Giur. It.*, 1994.

¹⁶ Cass. S.U., 3 febbraio 1972, n. 260, in *Mass. Giur. It.*, 1972 e in *Giur. It.* 1972, I, 1, 1310; App. Roma 14 novembre 1988, in *Tem. rom.* 1988, 411; Corte Conti 24 settembre 1984, n.172, in *Riv. Giur. Scuola*, 1985, 751.

¹⁷ Cass. civ. Sez. III, 22 novembre 1991, n. 12538, in *Riv. Dir. Sport*, 1992, 660: "La responsabilità dei precettori per il danno causato dal fatto illecito dei loro allievi, nel caso in cui gli stessi precettori non abbiano fornito la prova dell'impossibilità di impedire il fatto e non sia possibile ricostruire le esatte

scherma¹⁹, i dirigenti di un'associazione sportiva in trasferta con la squadra under 18²⁰, gli istruttori di guida²¹, le guide alpine e le guide scout²².

3. Insegnante di scuola pubblica

Nonostante l'uso del termine precettore rimandi immediatamente all'insegnamento privato, secondo l'interpretazione concorde di dottrina e giurisprudenza, la regola di responsabilità si estende a tutti coloro che, per ufficio pubblico o incarico privato, esercitano in concreto attività di insegnamento²³. La responsabilità del personale scolastico si riflette su quella della Pubblica Amministrazione, tramite lo strumento tecnico del rapporto organico, che comporta l'immedesimazione dell'attività dell'organo con quella dell'ente²⁴.

Se la natura pubblica dell'impiego non esonera dalle regole comuni in materia²⁵, tuttavia in tema di responsabilità del personale docente di scuola pubblica per il fatto illecito degli allievi minori di età è fondamentale il richiamo all'art. 61 della legge n. 312/1980, contenente "*La disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente*", il quale stabilisce che, fatta salva la possibilità di rivalersi nei confronti dei dipendenti in presenza di dolo o colpa grave degli stessi nella vigilanza degli alunni, l'amministrazione si surroga al personale scolastico nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie per il risarcimento danni, promosse dai terzi contro detto personale²⁶. La disposizione si sovrappone, in funzione correttiva, agli artt. 22 e 23

modalità dell'evento lesivo, può essere fondata su un ragionamento induttivo dal quale risulti senza dubbio la colpa dei precettori medesimi (nella specie, è stata affermata la responsabilità degli insegnanti presenti ad una gara sportiva scolastica per i danni riportati da uno scolaro minore colpito da un attrezzo sportivo mentre assisteva alla medesima gara)".

¹⁸ Trib. Monza 13 settembre 1988, in *Resp. Civ. e Prev.* 1989, 1206.

¹⁹ Trib. Roma, 4 aprile 1996, in *Resp. Civ. e Prev.*, 1996, 1247, con nota di FRAU.

²⁰ "I dirigenti di una società sportiva, che accompagnino la squadra (nella specie, under 18 di hockey) a disputare una partita di campionato in trasferta, sono responsabili, in solido con la società sportiva di appartenenza e con il danneggiante, del fatto illecito commesso da un componente della squadra, anche se avvenuto all'interno dello spogliatoio (nel caso di specie, agli accompagnatori è stata imputata la responsabilità per le lesioni subite da un atleta colpito al viso da una palla da tennis scagliata violentemente da un compagno di squadra)." Trib. Milano, 17 febbraio 2007, in *Danno e Resp.*, 2008, 6, 673, con nota di SANTORO.

²¹ Cass. civ. 27 febbraio 1979, n. 1293, in *Resp. Civ.* 1979, 593.

²² Per una rassegna di giurisprudenza v. FERRANTE, *La responsabilità civile dell'insegnante, dei genitori e del tutore*, in *Il diritto privato oggi*, Serie a cura di Paolo Cendon; CAMPIONE, *Attività scüstica e responsabilità civile*, Bologna, 2007, 241.

²³ SALVI, *op. cit.*, 1238; MONATERI, *op. cit.*, 959; FRANZONI, *op. cit.*, 388.

²⁴ Cass. civ. S.U., 9 aprile 1973, in *Foro It.* 1973, I, 3091; *Giust. Civ.* 1973, I, 1315: "L'art. 2048, 2° comma, c.c. è applicabile anche alla Pubblica Amministrazione. Il precettore che agisca quale organo della pubblica amministrazione è tenuto, infatti, in virtù del principio sancito dall'art. 28 Cost., a rispondere in proprio, come ogni altro soggetto, del fatto illecito commesso dall'allievo; e la responsabilità del precettore risale, in virtù del cosiddetto rapporto organico direttamente alla pubblica amministrazione. Al fine di escludere l'applicabilità della norma è poi, irrilevante che il rapporto che si instaura tra la pubblica Amministrazione e il privato che usufruisce del servizio di insegnamento pubblico non abbia carattere contrattuale, rientrando invece nell'ambito pubblicistico della prestazione di un pubblico servizio, del quale il privato utente usufruisce, secondo i casi, gratuitamente o mediante il pagamento di una determinata tassa."

²⁵ Cfr. STADERINI, *op. cit.*, 64 ss.

²⁶ L'art. 61 della L. 11/07/1980 n. 312 stabilisce al comma 1 che "*La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle*

del d.p.r. n. 3/1957, *Testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato*, facendo cadere il rinvio dell'art. 139 del d.p.r. n. 417/1974 al suddetto testo unico.

Secondo la normativa previgente²⁷, ferma la responsabilità solidale dello Stato, i docenti statali rispondevano civilmente, anche in proprio, per i danni causati a terzi con dolo o colpa grave nell'esercizio di tutte le attività inerenti al loro ufficio diverse dalla vigilanza. Nei casi di colpa lieve l'unica responsabile risultava essere l'Amministrazione. Nel caso di attività inerenti al dovere di vigilanza sugli allievi, poiché l'art. 23, sopra citato, faceva salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti, trovava invece piena applicazione l'art. 2048 c.c., che consente all'insegnante di liberarsi dalla responsabilità solo mediante la prova di non aver potuto impedire il fatto.

Il riconoscimento di una responsabilità diretta degli insegnanti per *culpa in vigilando* e il consolidarsi dell'interpretazione più severa nei loro confronti, unitamente alla considerazione dell'insostenibilità dei costi risarcitori, spesso sproporzionati rispetto all'entità delle retribuzioni dei soggetti chiamati a rispondere, ha spinto il legislatore a intervenire in senso più favorevole al personale docente²⁸. L'art. 61, comma 2°, L. 11/07/1980 n. 312, da un lato, ha stabilito che la legittimazione passiva nei giudizi per il risarcimento danni subiti dai terzi in conseguenza di comportamenti illeciti degli alunni spetta unicamente al Ministero della Pubblica Istruzione, dall'altro, che l'insegnante dipendente può essere chiamato a rispondere dall'Amministrazione in sede di regresso, entro certi limiti e in presenza di dolo o colpa grave nella vigilanza degli alunni²⁹.

istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.” e prevede inoltre al comma 2 che “La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”.

²⁷ DPR. 10/01/1957 n. 3, art. 22 *Responsabilità verso i terzi. L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato. L'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivalsa agendo contro quest'ultimo a norma degli articoli 18 e 19. Contro l'impiegato addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici l'azione dell'Amministrazione è ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave. Art. 23. Danno ingiusto. È danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.*

²⁸Così RUSCONI, *Minore età e responsabilità dei genitori e degli insegnanti*, in *Jus civile, w.w.w. jus civile.it*, 2014, 3, 122.

²⁹ La Corte Costituzionale, respingendo la questione di legittimità costituzionale sollevata contro questa disposizione, in relazione all'art. 28 Cost., ha dichiarato che l'esclusione della responsabilità diretta del personale docente rientra nel potere, che l'art. 28 Cost. riserva al legislatore, di introdurre eccezioni circoscritte a questo regime per alcuni soggetti. “La responsabilità del personale scolastico statale, in particolare degli insegnanti, verso terzi per gli atti compiuti in violazione di diritti, continua ad essere regolata, in via generale, dal D.P.R. n. 3 del 1957, (per effetto dell'art. 384 del D.P.R. n. 3 del 1957 stesso) in relazione a tutte le ipotesi non inquadabili nella categoria della "culpa in vigilando"; in relazione a questa soltanto la norma impugnata (art. 61, secondo comma, della legge n. 312 del 1980) ha escluso la responsabilità diretta degli stessi, sostituendovi quella dello Stato salvo i casi di dolo o colpa grave per i quali è ammessa la rivalsa. Tale statuizione non viola l'art. 28 Cost., il quale consente al legislatore sia di limitare la responsabilità diretta dei pubblici dipendenti in relazione all'elemento psicologico, sia di escluderla, in determinate fattispecie, ferma rimanendo la responsabilità della P.A., in base ai principi.”(Corte Cost., 24 febbraio 1992, n. 64, *CED Cassazione*, 1992).

Rievocando vecchie controverse interpretazioni³⁰, alcune pronunce hanno affermato che il citato art. 61 avrebbe innovato profondamente la responsabilità della scuola per il danno prodotto dagli alunni, non solo sotto il profilo processuale, ma anche sotto quello sostanziale, limitando la responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, con esclusione di ogni presunzione di *culpa in vigilando*, rimanendo così in capo al danneggiato l'onere di provare l'elemento soggettivo del fatto illecito³¹.

L'orientamento giurisprudenziale più recente, viceversa, riconosce all'art. 61 una valenza meramente processuale, precisando che la limitazione di responsabilità degli operatori della scuola ai casi di dolo o colpa grave è fissato soltanto nell'ambito dei rapporti con l'Amministrazione e dell'eventuale giudizio di rivalsa che essa dovesse intraprendere davanti alla Corte dei Conti, dopo essere stata condannata a risarcire il terzo danneggiato. Nei rapporti verso i terzi danneggiati e nei giudizi connessi all'attività di vigilanza sugli alunni, resta in vigore la presunzione di cui all'art. 2048, comma 2, c.c.³². La medesima giurisprudenza ha ulteriormente precisato che

“Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della L. n. 59 del 1997 (legge delega) e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa. Pertanto, essendo riferibili direttamente al Ministero della Pubblica Istruzione e non ai singoli istituti gli atti, anche illeciti, posti in essere dal menzionato personale, sussiste la legittimazione passiva del Ministero nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a 'culpa in vigilando' del personale docente, mentre difetta la legittimazione passiva dell'istituto”³³.

Ne consegue inoltre che detta disciplina non si applica invece al personale dell'Amministrazione pubblica non statale, alla quale appartengono le scuole comunali³⁴.

Per quanto riguarda la responsabilità dei precettori e dei maestri operanti nel settore dell'istruzione privata, la differenza più rilevante riguarda la sussistenza, accanto e in solido con quella del docente, di una responsabilità indiretta dell'istituto scolastico, responsabilità che trae fondamento dalla rigorosa prescrizione dell'art. 2049 c.c. e non ammette prova liberatoria da parte del datore di lavoro, sul quale grava il rischio

³⁰ In verità, già prima dell'introduzione dell'art. 61, legge n. 312/1980, si era prospettato che anche nel caso di attività di vigilanza valesse la limitazione posta dall'art. 23 del T.U. sugli impiegati dello Stato. “La norma specifica infatti che deve intendersi per danno ingiusto quello che deriva da una violazione del diritto del terzo che l'impiegato abbia commesso con dolo o colpa grave. Tuttavia, come è noto, la stessa norma fa anche salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti. È quindi opinione consolidata quella per cui tale riferimento non vale rispetto agli art. 2047 – 2054, anche se si sono levate voci contrarie”. Così MONATERI, *op. cit.*, 969. Si veda in particolare la nota 19 per i riferimenti alle opinioni contrarie.

³¹ Cass. S.U., 11 agosto 1997, n. 7454, in *Giur. It.*, 1998, 1714; Cass. civ. Sez. III, 03/03/1995, n. 2463, in *Mass. Giur. It.*, 1995 ; Più di recente Cass. 30 marzo 2005, n. 6723, in *Danno e resp.* 2005, 1171, con nota di GAFFURI; Cass. 21 settembre 2000, n. 12501, in *Giust. Civ. Mass.* 2000, 1968.

³² Cass. civ. Sez. III, 10 ottobre 2008, n. 24997, in *Mass. Giur. It.*, 2008 ; Cass. civ. Sez. III, 29 aprile 2006, n. 10042. In dottrina COMPARTI, *Le presunzioni di responsabilità*, in *Riv. Dir. civ.*, 2000, 615.

³³ Cass. civ. Sez. III, 10 maggio 2005, n. 9752.

³⁴ Cass. civ. Sez. III, 10 maggio 2005, n. 9758, in *Mass. Giur. It.*, 2005; DI CIOMMO, *Responsabilità civile per illecito compiuto dai minori*, in *Danno e Resp.* 2006, 2, 135 ss.

d'impresa³⁵. Analoghe considerazioni valgono nel caso dell'istruttore sportivo che operi come dipendente o ausiliario di un'associazione sportiva.

4. Maestri d'arte

Il secondo comma dell'art. 2048 c.c. affianca ai precettori i maestri d'arte, ovvero coloro che insegnano un mestiere o un'arte, ritenuti anch'essi responsabili per il danno cagionato dal fatto illecito dei loro apprendisti, nel tempo in cui si trovano sotto la loro sorveglianza.

Non si può fare a meno di rimarcare il carattere arcaico della figura del maestro d'arte, al pari e ancor più di quella del precettore. In dottrina è stato sottolineato anche il tono empirico dell'espressione adoperata dalla legge,

“il cui significato sembra allora essere di consentire, al di fuori delle implicazioni di altre figure e soluzioni, la determinazione più lata e comprensiva, alla stregua della normativa dei soggetti che rispondono e per i quali si risponde”³⁶.

Si deve pertanto ritenere che così come il precettore si identifica con colui che impartisce un insegnamento e non con colui che è tenuto solo a una generica sorveglianza, del pari il maestro d'arte è colui che specificatamente insegna un mestiere o un'arte. Nell'uno e nell'altro caso rimane salva la responsabilità, ex art. 2047 c.c., di chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace.

In particolare il maestro d'arte non va confuso con il padrone o il committente, la cui responsabilità è disciplinata dall'art. 2049 c.c., così come l'apprendista non corrisponde alla figura delineata nella legge n. 25/1955 sull'apprendistato e che si avvicina a quella di un lavoratore subordinato, tanto è vero che, è stato rilevato³⁷, l'ambito di applicazione della norma si è notevolmente ridotto proprio per effetto della disciplina lavoristica.

5. L'estensione della figura del precettore

Se le ragioni che hanno indotto il legislatore ad accomunare genitori, precettori e maestri sotto la previsione dell'art. 2048 c.c., sono evidenti e condivisibili, sussistono invece alcuni dubbi sulla possibilità di estendere la regola di responsabilità per essi prevista a carico di figure in parte assimilabili all'insegnante, ma per le quali non sempre è ravvisabile una relazione qualificabile alla stregua di quella tra quest'ultimo e l'allievo, caratterizzata dalla professionalità e remunerabilità della relativa prestazione.

Si pensi a quelle relazioni in cui l'affidamento del minore da parte dei genitori a terze persone non si configura in termini di stabilità o presenta un'intensità e vincolatività attenuata. Spesso accade che il minore sia affidato dai genitori a persone scelte nella cornice dei rapporti familiari o nella sfera delle relazioni amichevoli, i nonni,

³⁵ Cass. civ. Sez. III, 18 luglio 2003, n. 11241, in; *Arch. Civ.*, 2004, 683. VECCHIO, *Responsabilità per culpa in vigilando o culpa in educando*, in *Il civilista*, dicembre 2007, 17 ss.

³⁶ SCOGNAMIGLIO, voce *Responsabilità per fatto altrui*, cit, 697. Sul punto v. anche FRANZONI, *op. cit.*, 392 e la dottrina citata alla nota 19.

³⁷ SALVI, voce *Responsabilità extracontrattuale (dir. vig.)*, cit., 1239.

gli zii, una persona amica o il genitore di un compagno di scuola. In tali relazioni, inquadrabili nell'ambito dei rapporti di cortesia, difetta solitamente qualsiasi intento negoziale di obbligarsi sul piano giuridico³⁸. Chi accetta di prendersi cura del minore a titolo gratuito, ritiene di potersi ritirare quando crede e di poter svolgere il compito senza particolari vincoli, spesso lo fa in quanto si sente moralmente o socialmente tenuto a farlo, ma non ritiene di assumersi un vero e proprio obbligo giuridico. Del pari i genitori che richiedono l'ausilio del parente o dell'amico sono consapevoli della limitatezza di tale impegno e potranno solo sperare e confidare nel fatto che affidatario adempia con cura quanto ha offerto o accettato di fare. In tutti questi casi l'affidatario appare, all'esterno, più come un collaboratore spontaneo che come un sostituto del genitore, senza che si realizzi il trasferimento giuridico di doveri e di poteri nei confronti della prole. Nel caso pertanto d'illecito commesso dal minore mentre è temporaneamente affidato alla cura di nonni, parenti o amici, non potrà trovare applicazione nei confronti di costoro la presunzione di colpa di cui all'art. 2048 c.c., ma il danneggiato potrà ottenere il risarcimento solo provando la colpa del soggetto tenuto alla vigilanza, secondo la regola dell'art. 2043 c.c.³⁹.

L'estensione dell'art. 2048 c.c. al di fuori della situazione tipica per cui fu previsto è stata criticata anche nel caso di affermazione di responsabilità a carico di formazioni sociali e strutture che si prendono cura dei minori in modo disinteressato e che si presentano spesso sotto forma di associazioni non riconosciute o di volontariato. Si è rilevato come il gravoso regime di responsabilità dell'art. 2048 c.c. agisca in senso antagonista alla dedizione di quanti operano in questi enti, il che potrebbe scoraggiare l'iniziativa di simili aggregazioni, che sempre più spesso suppliscono ai servizi assistenziali che sarebbero compito della P.A.⁴⁰. In particolare la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2048 c.c. è apparsa oltremodo severa nel caso in cui, nell'ambito di queste strutture, il minore venga affidato a volontari che a loro volta sono minori di età, come avviene ad esempio negli oratori, di cui, per altro verso, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale⁴¹.

6. La minore età dell'allievo

Genitori e insegnanti sono accomunati sotto il profilo della prova liberatoria dal terzo comma dell'art. 2048 c.c., che fissa il limite della loro responsabilità nell'impossibilità di impedire il fatto. Tuttavia la disciplina dettata per gli insegnanti presenta, rispetto a quella prevista per i genitori, alcune divergenze e peculiarità.

In primo luogo, solo per genitori e tutori la norma, al primo comma, circoscrive la responsabilità ai danni cagionati dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle

³⁸ Sul punto si veda MOROZZO DELLA ROCCA, *Responsabilità civile e minore età*, cit., 171 ss. L'Autore avverte però che bisogna ulteriormente distinguere nel caso in cui la prestazione gratuita del terzo trovi causa nella ricerca di un vantaggio o di un interesse collegati, anche se esterni, al negozio di affidamento, come nel caso di prestazioni offerte al fine di facilitare i genitori affidanti nell'acquisto di prodotti o di servizi forniti dallo stesso affidante. In tal caso la prestazione riveste carattere professionale e giustifica la traslazione della responsabilità per il fatto del minore.

³⁹ In questi termini anche RUSCONI, *op. cit.*, 124, secondo cui è la stessa conformazione dell'onere della prova, che fa dell'art. 2048 c.c. una norma di carattere eccezionale, a mettere in discussione la sua possibilità di espansione soggettiva al di là della relazione qualificata tra precettore e allievo.

⁴⁰ RUSCONI, *op. cit.*, 125.

⁴¹ V. art. 1 della L. 1 agosto 2003, n. 206.

persone soggette alla tutela, mentre, per quanto concerne precettori e maestri d'arte, il secondo comma non contiene alcun riferimento all'età degli allievi o apprendisti. Ci si può chiedere, pertanto, se agli insegnanti possa essere addebitato il danno cagionato dagli allievi maggiorenni. L'eventualità che un allievo maggiorenne arrechi danno a terzi è frequente, soprattutto nell'ambito delle attività sportive, praticate sotto la guida di un istruttore, o nell'ambito di corsi di insegnamento universitario o corsi di perfezionamento e aggiornamento di personale di aziende, amministrazioni, ecc..

Taluno ha provato a distinguere tra illeciti commessi a causa dell'attività didattica, come ad esempio nel caso di danno conseguente ad un'esercitazione di laboratorio o durante l'esecuzione di un esercizio sportivo, svoltisi sotto la direzione dell'insegnante o dell'istruttore e illeciti verificatisi in occasione della medesima attività. Nel primo caso, essendo il fatto dell'allievo in diretto riferimento con l'attività didattica, la responsabilità non sarebbe esclusa dalla maggiore età dell'allievo stesso. Viceversa il precettore andrebbe indenne da responsabilità, se il fatto è legato all'attività d'insegnamento da un nesso di mera occasionalità⁴².

Appare, però, condivisibile l'opinione di chi ritiene che l'art. 2048 c.c. sia applicabile esclusivamente agli allievi minorenni, rilevando come sia impossibile equiparare un allievo a un lavoratore, poiché il precettore non dirige l'opera dell'allievo come il datore di lavoro dirige quella del dipendente⁴³.

La tesi trova conforto anche in giurisprudenza⁴⁴ e appare più conforme all'ordinamento: sarebbe infatti un controsenso far rientrare nella portata di questa norma anche gli allievi maggiorenni, dal momento che il legislatore, collegando la capacità di agire al raggiungimento della maggiore età, vuole promuovere comportamenti responsabili e maturi. Come il figlio maggiorenne può esimersi dall'aderire acriticamente alle direttive dei genitori, nello stesso modo all'allievo maggiorenne compete una valutazione critica delle istruzioni impartite dall'insegnante o dall'istruttore⁴⁵. Diversamente, la posizione di quest'ultimi risulterebbe addirittura più gravosa di quella dei genitori, tanto più che il maggiorenne facilmente potrebbe sottrarsi alle direttive e alla vigilanza.

Nel caso di danno provocato dal fatto illecito dell'allievo maggiore di età appare più corretto ricondurre l'eventuale responsabilità dell'insegnante nell'alveo della regola generale di responsabilità dell'art. 2043 c.c., con conseguente onere, per il danneggiato, di provare la colpa dell'insegnante e la sua relazione causale con il danno provocato dall'allievo⁴⁶. Pertanto nel caso in cui, ad esempio, l'insegnante spinga l'allievo maggiorenne a eseguire un esperimento chimico pericoloso per i terzi, il suo apporto colposo alla produzione del danno andrà valutato, insieme all'apporto causale dell'allievo, in base all'art. 2043 c.c.. Se poi il corso di aggiornamento è organizzato dallo stesso datore di lavoro, la responsabilità dei soggetti coinvolti, datore di lavoro,

⁴² Cfr. STADERINI, *La responsabilità civile degli insegnanti*, cit., 103; CORSARO, *Sulla natura giuridica della responsabilità del precettore*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1967, I, 519; MANTOVANI, *Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte*, cit., 39.

⁴³ Così MONATERI, op. cit., 960.

⁴⁴ "L'art. 2048 postula l'esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore capace di intendere e di volere, in relazione al quale soltanto è configurabile la culpa in educando e in vigilando", così Cass. Civ. 26 gennaio 2001, n. 8740, in *Foro It.*, 2001, I nota di DI CIOMMO.

⁴⁵ Così MONATERI, op., ult. cit.

⁴⁶ FRANZONI, *L'illecito*, in *Trattato della responsabilità civile* diretto da Franzoni, I, Milano, 2010, 742; RUSCONI, *Minore età e responsabilità degli insegnanti*, w.w.w.juscivile.it. 2014, 3.

precettore, allievo maggiorenne, andrà valutata sulla base dell'art. 2049 c.c. In ogni caso l'art. 2048 c.c. rimane del tutto estraneo alla tematica⁴⁷.

7. Il dovere di vigilanza

Presupposto della responsabilità dell'insegnante è che l'illecito sia compiuto dall'allievo nel tempo in cui lo stesso si trova sotto la vigilanza del precettore o del maestro: è sufficiente che l'atto dannoso sia posto in essere in occasione dell'attività di insegnamento, non essendo necessario che sia strettamente collegato all'insegnamento stesso. Rientrano pertanto nella previsione anche le attività ricreative, sportive, i viaggi e le visite d'istruzione⁴⁸.

Nel caso di minori affidati da parte dei genitori ad un istituto scolastico, secondo la giurisprudenza costante del Supremo Collegio, la responsabilità conseguente alla vigilanza cui è tenuto la scuola si mantiene per tutto il periodo in cui il minore rimane nell'istituto, fino a che non venga riconsegnato al potere di vigilanza dei genitori⁴⁹. Si precisa che l'obbligo di vigilanza si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita⁵⁰, comprendendo il periodo destinato alla ricreazione⁵¹. Tale obbligo si estende a tutti i locali e gli spazi scolastici o di pertinenza della scuola, compresi i cortili⁵², e nel caso in cui la scuola organizzi anche il trasporto perdura fino all'accompagnamento a casa con il pulmino⁵³.

Il riferimento della lettera della legge al "tempo in cui [gli allievi] sono sottoposti alla loro vigilanza" costituisce l'altro aspetto per cui la disciplina dettata per gli insegnanti diverge da quella prevista per i genitori ed avvalorata l'opinione che la responsabilità degli insegnanti, a differenza di quella dei genitori, sussisterebbe solo per non aver adeguatamente vigilato. Tale obbligo scaturirebbe proprio dall'affidamento del minore, da parte dei genitori, al precettore o al maestro, non essendo invece ipotizzabile, a loro carico, un dovere educativo nei confronti di soggetti loro affidati solo

⁴⁷ La precisazione è di MONATERI op. cit., 960.

⁴⁸ STADERINI, *op. cit.*, 107.

⁴⁹ Cass. civ. 7 novembre 2000, n. 14484, in *Foro It.*, 2001, I, 3288 nota di GIRACCA. Nella specie la minore ebbe a subire un infortunio, mentre era affidata alla bidella. La circostanza è stata ritenuta del tutto irrilevante al fine di individuare il soggetto legittimato passivamente, rilevando solo che l'infortunio si fosse verificato nell'ambito dell'istituto e durante l'ora di lezione, momento in cui sicuramente la minore doveva ritenersi affidata alle cure dell'insegnante.

⁵⁰ Cfr. Cass. civ. 5 settembre 1986 n. 5424, cit.

⁵¹ Cfr. Cass. civ. 28 luglio 1972 n. 2590; Cass. civ. 7 giugno 1977, n. 2342; Cass. civ. Sez. III, 26 giugno 1998, n. 6331, in *Foro It.*, 1999, I, 1574 con nota di DI CIOMMO.

⁵² Cass., 6 febbraio 1970, n. 263, in *Giur. It.*, 1970, I, 1, 852, in *Nuova Giur. Civ.*, 1987, I, 493, con nota di AMENTA.

⁵³ "L'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad un istituto scolastico, comporta per questo, e per chi agisce su suo incarico, come la persona alla quale l'istituto ha affidato il compito di provvedere al trasporto del minore dalla sua abitazione al luogo ove si svolge l'attività di istruzione e viceversa, il dovere di vigilare il minore, controllando, con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico, che questi non venga a trovarsi in situazioni di pericolo, con possibilità di pregiudizio per la sua incolumità; tale vigilanza deve essere esercitata dal momento iniziale dell'affidamento sino a quando ad essa si sostituisca quella, effettiva o potenziale, dei genitori, senza che possano costituire esimenti della responsabilità dell'istituto (e del suo incaricato) le eventuali disposizioni, date dai genitori (nella specie: di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo) potenzialmente pregiudizievoli per il minore, derivandone, ove attuate, una situazione di possibile pericolo per l'incolumità dello stesso", Cass. civ. Sez. III, 5 settembre 1986, n. 5424, in *Mass. Giur. It.*, 1986.

temporaneamente e per una specifica finalità di apprendimento. La presunzione di *culpa in vigilando* potrà dunque essere vinta, secondo la giurisprudenza, solo con la prova di aver esercitato la vigilanza mediante l'adozione di tutte le misure necessarie ed adeguate rispetto all'età e al grado di maturazione dell'allievo.

Per contro, è stato rilevato come "il tempo della vigilanza", cui il secondo comma dell'art. 2048 c.c. fa riferimento, costituisca il *pendant* del requisito della "convivenza" richiesto dal primo comma della stessa disposizione per la responsabilità dei genitori. La previsione servirebbe dunque a circoscrivere la regola di responsabilità sotto il profilo temporale, nel senso che questa si manterrebbe per tutto il periodo in cui il minore rimane nella scuola, e non rispetto al contenuto dei doveri che fanno capo agli insegnanti.⁵⁴ Una recente decisione della Suprema Corte afferma espressamente come la domanda d'iscrizione alla frequentazione di una scuola e il suo accoglimento fondano un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto scolastico, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti del secondo, l'obbligo contrattuale di istruire ed educare gli allievi, accanto a quello di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli stessi, sia con riferimento ai rischi derivanti da condotte di terzi, sia con riferimento a rischi derivanti da condotte autolesive⁵⁵. Tale assunto appare solo in parte, condivisibile, nel senso che certamente agli insegnanti deve riconoscersi anche il compito di educare e preparare gli allievi alla vita comunitaria e sociale in genere, come emerge anche dalla legislazione scolastica. Indubbiamente essi, dal momento che impartiscono un insegnamento sono in grado, per l'autorità morale e lo stesso potere disciplinare connessi alla loro posizione, di esercitare sugli allievi un controllo idoneo ad impedirne l'attività dannosa. Tuttavia l'esame delle decisioni giurisprudenziali evidenzia che, anche quando la realizzazione dell'illecito da parte dell'allievo si potrebbe ascrivere, più che ad una mancanza di vigilanza nell'immediatezza dell'accadimento, ad una carenza di disciplina e di regole comportamentali, che sarebbe compito della scuola impartire e far rispettare, la responsabilità dell'insegnante non è mai sanzionata sotto il profilo della culpa in educando, ma per il fatto di non aver predisposto le cautele organizzative necessarie secondo le circostanze⁵⁶.

8. La culpa in vigilando

La casistica in tema di *culpa in vigilando*, con riferimento all'obbligo di sorveglianza dei precettori e dei maestri, intesi in senso ampio, è riconducibile a due diverse fattispecie.

⁵⁴ RUSCONI, op. cit., 119. In dottrina si afferma che l'insegnante risponde anche per *culpa in educando*, svolgendo un'attività volta alla formazione della personalità degli allievi DOGLIOTTI, op. cit., 508.

⁵⁵ Cass. civ. Sez. III, 15 maggio 2013, n. 11751, CED Cassazione, 2013.

⁵⁶ Cfr. Trib. L'Aquila, 5 novembre 2012 n. 689, che ha ritenuto la responsabilità dell'insegnante per i danni subiti all'occhio da uno studente ospite di un convitto a causa del lancio di una pantofola da parte di un altro studente. Osserva, al riguardo il giudicante che pur essendosi verificato il sinistro durante l'orario di pausa, ed in particolare, all'interno della camerata in cui era alloggiato l'attore, la caratteristica del modulo di insegnamento applicato nella specie, unitamente alla circostanza che l'istitutore preposto alla sorveglianza non era presente nel momento dell'incidente, rendono senz'altro responsabile questi per non aver vigilato sui ragazzi lui affidati. D'altronde - continua la motivazione - una diversa soluzione renderebbe il danneggiato privo di tutela, per tutti quei sinistri verificatisi all'interno della struttura scolastica, ma al di fuori dell'orario di lezione, causati da comportamenti troppo vivaci ed indisciplinati degli studenti, prevedibili in ragione della giovane età di questi ed, normalmente evitabili dagli insegnanti, nonché *a fortiore* dai soggetti preposti alla di loro sorveglianza.

La prima è quella della responsabilità per i danni provocati dall'allievo a terzi o ad altri soggetti affidati allo stesso vigilante e in tal caso trova senz'altro applicazione l'art. 2048 c.c. La seconda riguarda la responsabilità per i danni che l'allievo ha procurato a se stesso, nel qual caso sembrerebbe doversi escludere l'operatività dell'art. 2048 c.c., stante il carattere eccezionale della norma e il riferimento alla prova liberatoria da opporre ai terzi. Ci soffermeremo più avanti sui casi di autolesione in cui la responsabilità investe il profilo interno del rapporto allievo insegnante.

Con riferimento alla prima ipotesi, quella della responsabilità c.d. esterna, di pari passo con quanto accade per i genitori, dalla lettura di alcune massime giurisprudenziali si registra un irrigidimento della prova liberatoria, che sempre più avvicina la presunzione di colpa di cui all'art. 2048 c.c. alla responsabilità oggettiva. Nonostante il terzo comma dell'art. 2048 c.c. preveda come prova liberatoria quella di non aver potuto impedire il fatto, è affermazione ricorrente nella giurisprudenza della S.C. e delle corti di merito che la responsabilità degli insegnanti deve essere esclusa – ravvisando gli estremi del caso fortuito – tutte le volte in cui il danno si è verificato in conseguenza di un'azione non prevedibile e repentina, nonostante il dovere di vigilanza sia stato assolto nella misura dovuta e siano state adottate tutte le misure organizzative idonee ad evitare eventuali situazioni di pericolo⁵⁷. A fronte di tale diffuso orientamento, non sono mancati, in dottrina e in giurisprudenza, specificazioni e correttivi a tale automatismo che fa coincidere, in pratica, l'evento imprevedibile con il caso fortuito⁵⁸. Alla valutazione dell'attività di vigilanza, si è avvertito, non può applicarsi uno standard astratto, coincidente con un modello generale di buon insegnante⁵⁹. L'obbligo non può essere inteso in modo tale da renderlo inesigibile e da rendere conseguentemente assoluta la responsabilità, al pari di quella del padrone e committente⁶⁰. In questa prospettiva si precisa che il contenuto dell'obbligo di controllo - e di conseguenza la portata della prova liberatoria - non ha carattere assoluto, ma è commisurato all'età e al grado di maturità degli allievi, nonché al grado di pericolosità intrinseca dell'attività di cui trattasi⁶¹. Pertanto la responsabilità del sorvegliante è stata esclusa in alcuni casi in cui l'età degli allievi non era tale da richiedere una sorveglianza continua, dal momento che

⁵⁷ Cass. civ. Sez. III, 18 aprile 2001, n. 5668, in *Foro It.*, 2001, I nota di DI CIOMMO: “L'art. 2048 c.c., dopo aver previsto la responsabilità dei precettori e maestri per i danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza, dispone che tali soggetti sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Peraltro, per vincere la presunzione di responsabilità a carico della p.a., in virtù del rapporto organico con gli insegnanti, nel caso in cui il fatto dannoso si sia verificato nell'ambito di una scuola pubblica, occorre la dimostrazione di avere esercitato la vigilanza nella misura dovuta, il che presuppone anche l'adozione, in via preventiva, di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo, nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa”; Cass. civ. Sez. III, 24 febbraio 1997, n. 1683, in *Danno e Resp.*, 1997, 4, 451 nota di FRANZONI, “Gli insegnanti delle scuole elementari rispondono dei danni cagionati dall'atto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza, se non provano ex art. 2048 c.c. di non aver potuto impedire il fatto e, quindi, dimostrando di avere esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e che nonostante l'adempimento di tale dovere il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità abbia impedito loro un tempestivo efficace intervento”.

⁵⁸ Sul punto RUSCONI, op. cit., 120 ss.

⁵⁹ MONATERI, op. cit., 975.

⁶⁰ FRANZONI, op. cit., 398.

⁶¹ PICCIRILLI, *Attività sportiva e responsabilità civile*, in nota a Cass. civ. Sez. III, 6 marzo 1998, n. 2486, in *Giur.It.*, 1999, 265.

“Con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi”⁶².

Si è sottolineata, inoltre, la diversa e minor intensità del dovere di vigilanza sui minori capaci di intendere e di volere, presupposto dall'art. 2048 c.c., rispetto al dovere di sorveglianza dell'incapace, privo di facoltà di discernimento, di cui all'art. 2047 c.c., norma che potrebbe però trovare applicazione quando si tratta d'insegnanti di scuole materne o dei primi anni di scuola elementare⁶³.

Quanto, poi, alla prevedibilità e prevenibilità dell'evento, si afferma che tali circostanze devono essere valutate in concreto, con riferimento anche alla ricorrenza statistica del medesimo⁶⁴. Se, però, da un lato la repentinità del fatto, che abbia reso impossibile un tempestivo efficace intervento, può valere come prova liberatoria idonea ad escludere la responsabilità⁶⁵, dall'altro il dovere di prevenzione comprende l'adozione di tutte quelle misure che il concreto contesto sollecita e consente di adottare. La repentinità del fatto, pertanto, non può esimere da responsabilità qualora vi sia stata, a monte, un'omissione delle cautele necessarie o utili a prevenire il danno. La giurisprudenza sul punto ha deciso sempre in modo piuttosto rigoroso, facendo carico al precettore anche di prevedere eventuali imprudenze o comportamenti indisciplinati degli allievi e ha ritenuto non raggiunta la prova liberatoria in base alla sola dimostrazione dell'impossibilità di intervenire dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, essendo a questo fine necessaria anche la dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, le misure organizzative o disciplinari idonee ad evitare

⁶² Cass. civ. Sez. III, 23 giugno 1993, n. 6937, in *Vita Notar.*, 1994, I, 227, Nella specie in base al principio così formulato la C.S. ha confermato la decisione del merito che aveva respinto la richiesta di risarcimento di un allievo quindicenne di un istituto tecnico che, nel corso dell'intervallo ed in assenza di sorveglianza da parte degli insegnanti, aveva riportato lesioni personali dalla rottura di una vetrata causata da altri coetanei. Nello stesso senso cfr. anche Cass. civ. Sez. III, 10 dicembre 1998, n. 12424, in *Mass. Giur. It.*, 1998, che, seppur relativamente al danno procurato dal minore a se stesso e non a terzi, pone in evidenza, al fine di escludere la responsabilità dell'insegnante la presenza di varie circostanze: a) che il campo di gioco non presentava situazioni di pericolosità di sorta e non si trovava in condizioni tali da rendere problematica la pratica del calcio; b) che la partita di pallone si svolse senza particolare agonismo o eccessiva foga; c) che non poteva assumere rilievo la circostanza che l'insegnante di lettere non avesse una specifica preparazione di educazione fisica, giacché egli si limitò a far giocare al calcio, nell'ora di ginnastica, gli allievi della prima classe del liceo scientifico; d) che non risultava che il Comis fosse cardiopatico, o convalescente, o comunque versasse in situazioni fisiche tali da precludergli quel tipo di attività; e) che egli cadde e riportò lesioni (al ginocchio) in quanto "incespicò nel pallone".

⁶³ RUSCONI, *op. cit.*, 121.

⁶⁴ “Per accertare la prevedibilità del fatto il giudice del merito deve far riferimento alla sua ripetitività o ricorrenza statistica, non astrattamente intesa, ma correlata al particolare ambiente di cui si tratta, sulla base della ragionevole prospettazione secondo cui certi eventi, già verificatesi in date condizioni, possono, al riprodursi di queste, ripetersi (nella specie, il Ministero della pubblica istruzione veniva condannato al risarcimento del danno in relazione alle lesioni subite dall'allievo di una scuola in conseguenza del lancio, da parte di un suo compagno, di una pallina di carta che l'aveva colpito nell'occhio. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza del merito che, nell'affermare la prevedibilità del fatto, aveva tenuto conto del già avvenuto lancio di palline di carta in quella scuola e durante certe ore di insegnamento, nonché della situazione di indisciplina della classe).” Così Cass. civ. Sez. I, 2 dicembre 1996, n. 10723, in *Corriere Giur.*, 1997, 7, 799, con nota di MOROZZO DELLA ROCCA.

⁶⁵ Cass. civ., 10 febbraio 1981, n. 826, in *Mass. Giur. It.*, 1981.

una situazione di pericolo favorevole all'insorgere di detta serie causale.⁶⁶ Ha inoltre affermato che la presunzione di colpa può essere superata soltanto con la dimostrazione di aver tenuto un grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere, con la conseguenza che, ove manchino anche le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi, non si può invocare quella imprevedibilità del fatto che, invece, esonera da responsabilità soltanto nelle ipotesi in cui non sia possibile evitare l'evento, nonostante la sussistenza di un comportamento di vigilanza adeguato alle circostanze.⁶⁷

Nel campo di operatività dell'art. 2048 c.c., gli obblighi del sorvegliante non si limitano al dovere di intervenire per impedire il compimento del fatto lesivo nell'immediatezza del suo verificarsi, ma risalgono ad un impegno preliminare di predisporre idonee misure di sicurezza nello svolgimento delle attività e che ricomprende anche un intervento correttivo sulle modalità di svolgimento della stessa. Mentre nel caso in cui la responsabilità trova la sua fonte nell'art. 2043 c.c., l'aver trascurato di apprestare misure idonee ad evitare il danno, configura una *culpa in omittendo* e l'efficacia causale del comportamento omissivo dovrà essere espressamente dimostrata dal danneggiato, per quanto concerne la *culpa in vigilando*, l'inerzia del controllore in merito a tale incombenza osta al raggiungimento della prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto⁶⁸.

In sostanza l'insegnante potrà andare indenne da responsabilità solo dimostrando di essere stato presente, di aver svolto una vigilanza adeguata all'età, alla maturità degli allievi e alla natura dell'attività e di aver inoltre adottato, in via preventiva, le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare la situazione di pericolo da cui è scaturito, in modo repentino ed imprevedibile, il fatto illecito dell'allievo, dannoso per il terzo. Se l'insegnante non era presente e non è potuto intervenire materialmente, dovrà dimostrare che l'attività svolta dagli allievi era tale da non comportare alcun pericolo, in relazione all'età e alla maturità che dagli stessi si poteva pretendere, salve sempre le suddette misure preventive. Se la sua assenza poi non era giustificata e non si è fatto carico di farsi sostituire da altro personale qualificato, l'insegnante sarà comunque responsabile. Nella pratica si trascura del tutto la prova negativa di non aver potuto impedire il singolo fatto e si richiede invece la prova positiva di aver ben vigilato e ben organizzato, cosicché il contenuto della prova ha assunto una latitudine tale da giustificare l'affermazione di quella parte della dottrina che ha individuato, alla base

⁶⁶ Cass. civ., 27 marzo 1984, n. 2027, *Mass. Giur. It.*, 1984.

⁶⁷ Cass. civ. Sez. III, 22 gennaio 1990, n. 318, in *Arch. Civ.*, 1990, 365; Cass. civ. Sez. III, 3 febbraio 1999, n. 916, in *Danno e Resp.*, 1999, 6, 693, nel caso di specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula. La corte ha ritenuto che non è stata fornita la prova liberatoria "in ordine all'impossibilità di evitare il fatto da parte di chi esercitava o avrebbe dovuto esercitare la sorveglianza sugli alunni, disponendone una disciplinata uscita dalla classe" e ha desunto il convincimento dell'ingiustificato allontanamento dell'insegnante dalla duplice circostanza che essa non è intervenuta per sedare la colluttazione ed è stata avvertita del fatto dal bidello.

⁶⁸ È responsabile del danno - nella specie con un colpo di mazza, non fermata all'altezza del torace, tra giocatori principianti di hockey su prato - provocato da un allievo ad un altro, l'istruttore sportivo che non dimostra di aver adottato tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitarlo (art. 2048 c.c.) e di aver prestato la dovuta vigilanza, correlata alla prevedibilità dell'evento, per la loro osservanza. Cass. civ. Sez. III, 6 marzo 1998, n. 2486, in *Giur. It.*, 1999, 265 nota di PICCIRILLI.

anche di questa fattispecie, più che una presunzione di colpa, una serie di doveri legali di garanzia, di cui la prova liberatoria segna semplicemente il limite⁶⁹.

9. Condotta autolesiva dell'allievo

Autorevole dottrina⁷⁰ e parte minoritaria della giurisprudenza⁷¹ hanno sostenuto, in passato che l'art. 2048 c.c. sarebbe applicabile non solo per i danni causati a terzi dal minore sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, ma anche per quelli che il minore ha procurato a se stesso, in quanto tale obbligo di vigilanza sarebbe posto sia a salvaguardia dei terzi che a protezione del minore.

La questione era alquanto dibattuta⁷² prima che le Sezioni Unite risolvessero il contrasto statuendo che

“La presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, c.c. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo, essa pertanto non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso”⁷³.

Argomenti a favore di tale affermazione di principio sono ricavabili dal testo della disposizione e dalla sua collocazione sistematica. Sul piano dell'interpretazione letterale, osserva la Corte che l'art. 2048, comma 2, c.c. si riferisce espressamente al danno cagionato dal fatto illecito dell'allievo, presupponendo così un fatto antiggiuridico lesivo di un terzo, tale non potendosi ritenere invece la condotta dell'allievo che procuri un danno a se stesso. Sul piano di quella sistematica, la norma si pone all'interno del titolo IX, libro IV, c.c., contenente la disciplina “Dei fatti illeciti” e costituisce, secondo autorevole dottrina⁷⁴ richiamata in motivazione dal Supremo Collegio, norma di “propagazione” della responsabilità aquiliana che nasce come responsabilità verso i terzi. Tale norma, presumendo *una culpa in vigilando o in educando*, estende ai genitori, tutori, precettori e maestri d'arte la responsabilità del minore verso i terzi. L'art.2048 c.c., inoltre, rappresenta il completamento, per il caso in cui il minore sia capace di intendere e di volere, dell'art. 2047 c.c. concernente il “Danno cagionato dall'incapace”,

⁶⁹ Cfr. BESSONE, *La ratio legis dell'art. 2048 c.c. e la responsabilità civile degli insegnanti per il fatto illecito dei minori*, in *Foro pad.*, 1982, I, 304 Ssi veda anche MONATERI, *La responsabilità civile*, cit., 976, il quale intravede “perfettamente chiaro lo schema della responsabilità oggettiva sotteso alle regole che fanno capo all'art. 2048 c.c. Infatti l'insegnante è, in queste circostanze il soggetto ex ante più idoneo a prevenire l'insorgere di una situazione di pericolo. Il fatto che la situazione sia insorta è una dimostrazione della carenza delle misure adottate”.

⁷⁰ BIANCA, *Diritto civile*, V, *La responsabilità*, Milano, 1994, 701; COMPORI, *Fatti illeciti: le responsabilità presunte*, in *Il codice civile, Commentario Schlesinger e Busnelli*, Milano, 2002, 262 e 303.

⁷¹ Oltre ad alcune pronunce di merito, v. Cass. civ. Sez. III, 1 agosto 1995, n. 8390, in *Mass. Giur. It.*, 1995; Cass. civ. Sez. III, 26 giugno 1998, n. 6331, *Foro It.*, 1999, I, 1574 con nota di DI CIOMMO.

⁷² Per un'indicazione esaustiva della giurisprudenza maggioritaria e della dottrina favorevole alla tesi più restrittiva v. VENTURELLI, *Condotta autolesiva dell'allievo: non risponde l'insegnante*, in *Danno e resp.*, 2004, 11, 1099, in particolare le note 4 e 5.

⁷³ Cass. civ. Sez. Unite, 27/06/2002, n. 9346, in *Diritto e Giustizia*, 2002, f. 33 nota di ROSSETTI; in *Corriere Giur.*, 2002, 10, 1287 nota di MOROZZO DELLA ROCCA; in *Resp. Civ. e Prev.*, 2002 nota di FACCI.

⁷⁴ BARBERO, *Criterio di nascita e criterio di propagazione della responsabilità per fatto illecito*, in *Riv. Dir. civ.* 1960, 583 ss.

disposizione che, secondo la giurisprudenza, non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'incapace sia il soggetto passivo dell'evento di danno⁷⁵. Meno convincente l'altra argomentazione secondo cui l'art 2048, al terzo comma, prevederebbe espressamente che i genitori e i maestri d'arte possano opporre la prova liberatoria solo al terzo danneggiato e non al minore che si sia cagionato un'autolesione⁷⁶.

In relazione alla natura della responsabilità tra la scuola, l'insegnante e l'allievo, la Corte di Cassazione ha precisato che, nel caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante va ricondotta non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art.1218 c.c.. Quanto all'istituto scolastico, l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina infatti l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso (il principio è da ritenere operante non solo per gli istituti privati ma anche in relazione alla scuola pubblica). Quanto al precettore dipendente dall'istituto scolastico, osta alla configurabilità di una responsabilità extracontrattuale il rilievo che tra precettore ed allievo si instaura pur sempre, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Circa l'onere probatorio, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, l'attore dovrà quindi soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere dei convenuti dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a loro non imputabile.⁷⁷

10. La responsabilità dell'istruttore sportivo e dell'insegnante di educazione fisica

In giurisprudenza è pacifico sin dagli anni 60' che nella nozione di precettore debba essere ricompreso anche l'istruttore sportivo⁷⁸.

⁷⁵ Cass. civ. Sez. III, 28 luglio 1967, n. 2012, in *Mass. Giur. It.*, 1967.

⁷⁶ Critico a questo proposito MOROZZO DELLA ROCCA, *Le Sezioni Unite sul danno cagionato al minore da se stesso*, cit., 1294.

⁷⁷ Esula dai limiti della presente trattazione l'indagine concernente la natura della relazione intercorrente tra la scuola e l'allievo, al fine di classificare come contrattuale o extracontrattuale la responsabilità a carico dell'istituto scolastico, nonché l'indagine circa l'ammissibilità di una responsabilità contrattuale per contatto sociale tra l'insegnante dipendente e l'allievo. L'orientamento espresso dalle Sezioni Unite è stato comunque avallato anche da Cass. civ. Sez. III, 18 novembre 2005, n.24456, in *Danno e resp.*, 2006, 11, 1081, con note di CUOCCI e di PERNA, alle quali si rinvia per alcune osservazioni critiche in merito a tali problematiche.

⁷⁸ Cass. 22 ottobre 1965, n.2202, in *Giur. it.*, 1966, I, 1, 1281, che ha affermato la responsabilità ex art. 2048 c.c. del CONI, per i danni cagionati da minori che svolgevano esercitazioni di ginnastica in una palestra. In motivazione si sottolinea che "l'evento dannoso è conseguenza tanto dell'azione del minore che ha materialmente commesso il fatto, quanto (e talvolta in misura ancor più rilevante) dell'omissione

Se l'allievo durante lo svolgimento di un'attività sportiva cagiona danno a terzi⁷⁹, ad un compagno di squadra, ad un avversario, o anche ad un semplice spettatore, che assiste alla gara o alla partita di gioco, gli istruttori e gli allenatori, al pari degli insegnanti di educazione fisica nelle scuole, possono essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 2048 c.c..⁸⁰ Nel caso di danni cagionati da piccoli allievi incapaci di intendere e di volere, si pensi alla tendenza sempre più diffusa di avviare i bambini ancora in tenera età ad alcune pratiche sportive come il nuoto o il calcio, troverà applicazione l'art. 2047 c.c..⁸¹. Con essi potranno essere chiamati a rispondere solidalmente i gestori dell'impianto e gli organizzatori della competizione sportiva⁸², oltre ai genitori nel caso in cui sia configurabile una loro responsabilità per *culpa in educando*⁸³.

Accade di frequente che nel corso dell'espletamento di attività motoria o sportiva l'allievo procuri lesioni ad altre persone. Qualsiasi sport, specie se praticato a livello agonistico, comporta infatti, una maggior probabilità che si verifichino eventi dannosi a carico dei partecipanti.

Quando l'attività è praticata in ambito agonistico, assume rilievo il c.d. "rischio sportivo", consentito o lecito, inteso come accettazione da parte di chi pratica uno sport di esporsi entro determinati margini ad eventi, quali un gesto atletico errato o un comportamento scorretto degli altri partecipanti, che possono originare un danno⁸⁴. Ne

del precettore che quel fatto aveva l'obbligo di impedire. Onde è che l'evento è il frutto di due violazioni che hanno ugualmente concorso a determinarlo".

⁷⁹ La presunzione di colpa *in vigilando* non opera, come si è già detto, in caso di lesione procurata dall'allievo a se stesso. "In materia di risarcimento dei danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c., non è sufficiente il solo fatto di avere incluso una gara sportiva nel programma della suddetta disciplina, essendo altresì necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella competizione e che, inoltre, la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il sinistro." Così Cass. civ. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16056, in *Nuova Giur. Civ.*, 2013, 2, 1, 163 nota di MONTANI e in *Danno e Resp.*, 2013, 1, 25 nota di CARBONE.

⁸⁰ Sulla responsabilità di istruttori e organizzatori in genere si veda FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984, 96 ss.; BEGHINI, *L'illecito civile e penale sportivo*, Milano, 1999, 159 ss.; BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, 187; BONA, CASTELNUOVO, MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, Milano, 2002, 85 ss.; LEPORE, *La responsabilità nell'esercizio e nell'organizzazione di attività sportive*, in *Manuale di diritto dello sport* a cura di Di Nella, Napoli, 2010, 255 ss. MONCALVO, *Sulla responsabilità degli insegnanti di educazione fisica e degli istruttori sportivi*, in *Resp. e Prev.*, 2006, 1839.

⁸¹ Ovviamente, ai fini del riconoscimento della responsabilità del sorvegliante, a norma dell'art. 2047 c.c., è necessario che il fatto commesso dall'incapace presenti tutte le caratteristiche oggettive dell'antigiuridicità e cioè che sia tale che, se fosse assistito da dolo o colpa, integrerebbe un fatto illecito. Ne consegue che, nell'ipotesi di lesione personale inferta da un minore ad un altro nel corso di una competizione sportiva, occorre verificare, al fine di escludere l'antigiuridicità del comportamento dell'incapace e la conseguente responsabilità del sorvegliante, se il fatto lesivo derivi o meno da una condotta strettamente funzionale allo svolgimento del gioco, che non sia compiuto con lo scopo di ledere e che non sia caratterizzato da un grado di violenza od irruenza incompatibile con lo sport praticato. V. Cass. civ. Sez. III, 30 marzo 2011, n. 7247, in *Famiglia e Diritto*, 2012, 2, 143, nota di CIMMINO.

⁸² "Sussiste la responsabilità dell'organizzatore della gara per avere l'istruttore o messo di predisporre le cautele necessarie ad evitare le lesioni personali riportate da un minore ad opera di un compagno di squadra durante l'attività sportiva svolta sotto la sua sorveglianza", Cass. civ. Sez. III, 6 marzo 1998, n. 2486, cit.

⁸³ Sul punto si rimanda al successivo paragrafo 11.

⁸⁴ Il "rischio sportivo" costituisce una speciale causa di giustificazione riconosciuta dalla giurisprudenza penale idonea ad escludere l'antigiuridicità delle condotte lesive, strettamente funzionali alla finalità dell'attività sportiva praticata. L'antigiuridicità sarebbe esclusa dal consenso della stessa parte lesa, salvo che ci sia stata la specifica finalità di ledere, il che concreterebbe una violenza gratuita, che esula dalle

conseguono che i danni eventualmente sofferti e rientranti nell'alea normale⁸⁵ ricadono sullo stesso danneggiato, onde è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi⁸⁶.

La responsabilità dell'insegnante di discipline sportive viene invece ricondotta alle normali regole della responsabilità civile tutte le volte in cui la fattispecie si rivela estranea ad un contesto propriamente agonistico⁸⁷. Gli istruttori e gli allenatori sportivi, così come gli insegnanti di educazione fisica nelle scuole, hanno il compito di insegnare e di avviare ad una determinata disciplina sportiva i principianti o coloro che comunque desiderano affinare le specifiche tecniche di esecuzione. Ad essi competono poteri di direzione e di controllo, sia tecnico che disciplinare, sugli allievi. La loro responsabilità potrà configurarsi in caso di omissione o inadeguato esercizio di tali poteri, oppure per il fatto di non aver adottato le cautele o di non aver impartito disposizioni che il caso concreto richiedeva⁸⁸. L'estensione degli obblighi di controllo di tali soggetti dipende, come per i precettori e maestri d'arte in genere, dalle circostanze concrete, prime fra tutte il livello di pericolosità dell'attività sportiva praticata⁸⁹ e la capacità di apprendimento del singolo allievo. Ne consegue che l'insegnante, l'istruttore e l'allenatore dovranno effettuare preliminarmente una comparazione tra la difficoltà dell'esercizio ginnico che l'allievo deve eseguire e la sua maturità psicofisica, anche al fine di poter individuare e predisporre le cautele atte ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso. Il grado di vigilanza richiesto, e di conseguenza la responsabilità, sarà massimo

finalità della disciplina considerata. Sul punto si rinvia a MONCALVO, *Sulla responsabilità degli insegnanti di educazione fisica e degli istruttori sportivi*, cit., 1839.

⁸⁵ Cass. pen. Sez. V, 2 giugno 2000, n. 8910, in *Cass. Pen.*, 2001, 3056, “ In tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva deve ritenersi che, qualora i comportamenti violenti non oltrepassino la soglia di rischio consentito nella specifica attività ginnica, essi appartengono alla categoria degli illeciti sportivi penalmente non rilevanti, poiché sprovvisti di anti giuridicità per mancanza di danno sociale. Ne consegue che non è punibile lo sportivo il quale, nel rispetto delle regole del gioco, o violandole entro i limiti dell'illecito sportivo, cagioni un evento lesivo all'avversario: ciò in quanto la pratica sportiva, così come identificata, costituisce una causa di giustificazione non codificata. (Affermando tale principio, e con riferimento alla fattispecie relativa a pugno sferrato, fuori dal gioco, all'avversario, ha precisato la Corte che, quando il fatto lesivo si verifichi perché il giocatore viola volontariamente le regole gioco - al fine, per esempio, di intimorire l'avversario o di punirlo per un suo precedente comportamento - il fatto medesimo non potrà rientrare nella causa di giustificazione ma sarà penalmente perseguibile)”.

⁸⁶ Cass. civ. Sez. III, 27 ottobre 2005, n. 20908, in *Danno e Resp.*, 2006, 6, 633, con nota di FERRARI.

⁸⁷ Cfr SCIALOJA, voce *Responsabilità civile*, in *Digesto Civ.*, XVII, Torino, 1998, 410.

⁸⁸ Sul punto v. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, in *Raccolta sistematica di giurisprudenza commentata* diretta da Giulio Levi, Milano, 2005, 460; FERRANTE, *La responsabilità civile dell'insegnante. Del genitore e del tutore*, cit., 461 ss.

⁸⁹ V. Trib. Napoli, 12 maggio 1993, in *Riv. Dir. Sport.*, 1994, 434, con nota di MARCOTULLI, secondo cui non sussiste la “culpa in vigilando” dell'insegnante qualora il danno subito da un allievo, durante una gara dei Giochi della gioventù, sia riconducibile al “rischio sportivo” inerente al tipo di gara e siano state adottate le cautele necessarie, in relazione all'età e alla maturità degli allievi, posto che l'obbligo di vigilanza non è da considerarsi assoluto. Osserva il commentatore della sentenza che giustamente il Giudice ha ritenuto che il cadere durante la partenza della corsa dei 1000 metri, anche a causa delle spinte degli altri partecipanti, fosse un pericolo perfettamente connaturato con il tipo di gara, stante anche la frequenza con cui si verifica, e che nel contempo i partecipanti, data la loro età, fossero perfettamente in grado di percepire la pericolosità della gara stessa e di evitare di per sé il verificarsi del fatto lesivo.

in caso di allievo molto giovane in età o inesperto⁹⁰, mentre potrà via via allentarsi con l'approssimarsi alla maggiore età e l'acquisizione di maggiore esperienza⁹¹.

Esemplare applicazione della regola di responsabilità elaborata dalla giurisprudenza per gli insegnanti di discipline sportive è la decisione che ha ritenuto responsabile ex art. 2048 c.c. il C.U.S. per i danni subiti da un allievo, il quale, durante la fase preparatoria di una partita di hockey che si svolgeva su un prato e sotto la vigilanza del Centro Universitario Sportivo, aveva riportato lesioni personali, avendo ricevuto un colpo di mazza in pieno volto da un compagno di squadra. La responsabilità del C.U.S. viene affermata in quanto l'accompagnatore dei ragazzi non aveva fornito la prova liberatoria di non aver potuto impedire l'evento in questione, di per sé non imprevedibile per un istruttore di tale pratica sportiva. In particolare non vi era prova che fosse stata predisposta la distanza di sicurezza, non essendo a tal fine sufficiente predisporre i giocatori ad una certa distanza uno dietro l'altro, perché, tenuto conto che si trattava di principianti, occorreva anche porre in essere la dovuta sorveglianza affinché fosse mantenuta una distanza di effettiva sicurezza, mentre non risultava che l'incaricato si fosse preoccupato di garantire tale adeguatezza con prescrizioni, richiami o altro⁹².

In più occasioni la giurisprudenza ha richiamato l'attenzione sul dovere di controllo tecnico e disciplinare e sul carattere preventivo dell'obbligo di sorveglianza sui propri allievi posto a carico di insegnanti e istruttori, affermando che per vincere la presunzione di colpa dell'art. 2048 c.c., essi devono dimostrare che non avrebbero potuto impedire l'evento dannoso, improvviso e imprevedibile, nonostante la vigilanza⁹³. Il rigore con cui la giurisprudenza ha sanzionato la responsabilità dei soggetti vicari nell'ambito dello svolgimento di attività sportive appare a volte davvero estremo, come nel caso in cui si afferma che

⁹⁰ Trib. Monza, 13 settembre 1988, in *Resp. Civ. e Prev.*, 1989, 1200 e in *Riv. Dir. sport.*, 1990, 1920, ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'istruttore di tennis ex art. 2043 3 2048 c.c. per il danno che un allievo abbia procurato ad un altro allievo, ambedue minori, in occasione dello svolgimento della lezione di tennis. L'istruttore aveva concentrato nel medesimo campo di gioco due gruppi di allievi di età compresa fra i 10 e 12 anni e fra i 15 e i 18, al fine di esercitarli alternativamente al servizio, ma non aveva preso idonee cautele ad evitare che gli allievi del primo gruppo, una volta terminato il servizio, nel raccogliere le palle si trovassero esposti alla traiettoria dei colpi effettuati dagli allievi situati nella parte opposta del campo. Il rimbalzo di una pallina a seguito di un servizio molto potente provocò la lesione all'occhio di uno dei piccoli alunni che in quel momento aveva lo sguardo rivolto a terra. La sentenza è segnalata anche da FERRANTE, *La responsabilità civile dell'insegnante. Del genitore e del tutore*, cit., 469.

⁹¹ Cass. civ. Sez. III, 15 gennaio 1980, n. 369, in *Giur. It.*, 1980, 1593.

⁹² Cass. civ. 6 marzo 1998, n. 2486, cit, che ha confermato la decisione delle due Corti di merito, che avevano ritenuto la responsabilità del compagno di gioco (per aver, nell'effettuare un tiro denominato 'drive', violando una specifica regola tecnica di gioco, omissis di fermare il bastone all'altezza del torace prolungandone la traiettoria indietro fino a colpire l'altro giocatore che si trovava alle sue spalle) e del C.U.S. per non aver fornito la prova liberatoria di non aver potuto impedire l'evento, non imprevedibile per un istruttore. La sentenza è ampiamente commentata da PICCIRILLI, *Attività sportiva e responsabilità civile*, in *Giur. It.*, 1999, 265.

⁹³ La prova di non aver potuto impedire il fatto, che il precettore o l'insegnante dell'allievo, a norma dell'art. 2048 c.c., deve fornire per superare la presunzione di responsabilità in ordine all'illecito dell'allievo medesimo nel tempo in cui si trova sotto la sua vigilanza (nella specie: istruttori di minori durante un corso di nuoto in piscina), non può ritenersi raggiunta in base alla sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma richiede anche la dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, le misure organizzative o disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo favorevole all'insorgere di detta serie causale. Cass. civ., 27 marzo 1984, n. 2027, in *Mass. Giur. It.*, 1984.

“La responsabilità dei precettori per il danno causato dal fatto illecito dei loro allievi, nel caso in cui gli stessi precettori non abbiano fornito la prova dell'impossibilità di impedire il fatto e non sia possibile ricostruire le esatte modalità dell'evento lesivo, può essere fondata su un ragionamento induttivo dal quale risulti senza dubbio la colpa dei precettori medesimi”.⁹⁴

Se non è possibile ricostruire le esatte modalità dell'evento, non si capisce su quali basi possa affermarsi la colpa degli insegnanti, se non addossando loro una responsabilità per il rischio tipico delle attività da essi organizzate.

11. La solidarietà passiva del precettore con l'allievo. Il concorso tra la responsabilità dei genitori e quella dei precettori

Tra precettore e allievo la responsabilità verso il terzo danneggiato è solidale. Al pari di quanto avviene per i genitori e i tutori, la responsabilità del precettore, sul quale grava l'obbligo di sorveglianza, si aggiunge a quella personale del minore capace di intendere e di volere. La vittima potrà pertanto agire nei confronti di entrambi o nei confronti di uno soltanto, secondo le regole dell'obbligazione solidale passiva, convenendo in giudizio uno qualsiasi dei responsabili e pretendendo l'intero risarcimento⁹⁵. Nei rapporti interni al precettore si riconosce azione di regresso nei confronti dell'allievo, secondo la regola dell'art. 2055 c.c., nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa. Pertanto è escluso il regresso integrale se l'illecito è imputabile anche alla condotta dell'insegnante⁹⁶.

Nel caso in cui il minore si trovi sotto la vigilanza dell'insegnante al momento del fatto illecito, può accadere che nei confronti del terzo danneggiato siano chiamati a rispondere sia l'insegnante sia i genitori. Le pronunce più risalenti escludevano tale possibilità, partendo dal presupposto che le due responsabilità fossero alternative e non concorrenti, per cui la responsabilità dei precettori potrebbe operare solo dove cessa quella dei genitori e viceversa. La dottrina maggioritaria⁹⁷ e la giurisprudenza oggi non

⁹⁴ Cass. civ. Sez. III, 22 novembre 1991, n. 12538, in Riv. Dir. Sport, 1992, 660, nella specie, è stata affermata la responsabilità degli insegnanti presenti ad una gara sportiva scolastica per i danni riportati da uno scolaro minore colpito da un attrezzo sportivo mentre assisteva alla medesima gara.

⁹⁵ DE CRISTOFARO, *La responsabilità dei genitori per il danno cagionato a terzi dal minore*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, *Filiazione*, II, Milano, 2002, 1537.

⁹⁶ Così precisa Cass. civ. 22 ottobre 1965, n. 2202, in *Rep. Foro it.* 1965, Resp. civ., 195; *Giust. it.*, 1966, I, 1, 1281. La sentenza è segnalata da MONATERI, op cit, 967, come unica occasione in cui la S.C. si è espressa a proposito della rivalsa esercitabile dai soggetti responsabili ex art. 2048 c.c. per l'illecito del minore. L'A. sottolinea il saggio orientamento della S.C., poiché in tema si responsabilità vicaria il danno risulta sempre essere la risultante di due violazioni che hanno concorso a determinarlo, quella ascrivibile al minore che ha materialmente commesso il fatto, e quella imputabile all'omissione del vicario che quel fatto aveva l'obbligo di impedire e non ha impedito. Il vicario pertanto deve essere partecipe all'onere del risarcimento del danno. Ciò, secondo il medesimo A. renderebbe accettabile la teoria della responsabilità del minore, perché non libera mai i vicari da un onere risarcitorio che li deve spingere a controlli efficienti, ma nel contempo può contribuire a rendere appetibile al minore l'adozione di uno standard di due care nel non sottovalutare i rischi delle proprie azioni per i terzi.

⁹⁷ Cfr. COMPORTI, *Fatti illeciti: le responsabilità presunte*, in *Comm. Cod. civ. Schlesinger* ora diretto da Busnelli, sub art. 2048, cit., 310 ss.; SCOGNAMIGLIO, voce *Responsabilità per fatto altrui*, in *Noviss. Dig. it., cit.*, 696. MONATERI, op. cit., 969, secondo cui “La soluzione è sensata, si tratterà, in altre parole, di addossare a ciascuno dei soggetti vicari i rischi tipici di un comportamento che egli, o entrambi, dovevano essere incentivati a inibire nel minore”.

dubitano che, concorrendo i diversi presupposti dell'una o dell'altra fattispecie, si verifichi il loro concorso, con la conseguenza che il terzo danneggiato potrà agire sia nei confronti dei genitori che dei precettori e ciò in ragione del fatto che i criteri di presunzione di colpa attribuiti ai soggetti chiamati a rispondere in funzione vicaria sono diversi: i precettori rispondono solo per colpa in vigilando, i genitori anche per colpa in educando. Il titolo dell'omessa vigilanza, che caratterizza la responsabilità dei precettori, non esclude sul piano causale che il fatto sia conseguenza anche di un'omessa educazione da parte del genitore. Pertanto i genitori, anche se non possono essere ritenuti responsabili per mancata vigilanza quando hanno affidato il figlio al controllo dell'insegnante, possono comunque essere chiamati a rispondere per non avergli impartito una buona educazione. Secondo la giurisprudenza della SC, l'affidamento del figlio a persona idonea a provvedere alla sua direzione e sorveglianza, come accade durante la permanenza del minore a scuola o sul posto di lavoro, non ha l'effetto di escludere in ogni caso la responsabilità in capo ai genitori,

“giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione di colpa *in vigilando* (dal momento che dell'adeguatezza della vigilanza esercitata sul minore risponde il precettore cui lo stesso è affidato), ma non anche da quella di colpa *in educando*, i genitori rimanendo comunque tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di aver impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti”⁹⁸.

Ove quest'ultima prova non sia raggiunta, la responsabilità del genitore sarà concorrente e solidale con quella del precettore, trovando applicazione l'art. 2055 c.c., a norma del quale, se il fatto dannoso è imputabile a più persone (anche a diverso titolo secondo la giurisprudenza pacifica) sono tutte obbligate in solido al risarcimento del danno. Tale orientamento, che risale a una decisione del 1965⁹⁹, permane tutt'ora immutato nella giurisprudenza maggioritaria favorevole al cumulo delle responsabilità dei genitori e dei precettori¹⁰⁰. Ciò non toglie che esistano, e siano stati sottolineati dalla dottrina più attenta¹⁰¹, alcuni problemi di definizione dei confini e dei rispettivi ambiti di applicazione tra la responsabilità dei genitori e quella dei precettori. Attribuendo alla colpa *in educando* dei genitori un rilievo del tutto autonomo e ritenendo il genitore responsabile a tale titolo, anche quando il figlio è affidato al controllo di un altro soggetto nel momento in cui commette l'illecito, si finisce per mantenere sempre responsabili i genitori per atti che essi non possono in realtà controllare e ciò perfino nel caso in cui la responsabilità dell'insegnante sia da ascrivere alla ingiustificata assenza dello stesso. Emblematico il caso di un ragazzo, colpito all'occhio da una penna scagliatagli addosso da un compagno durante l'orario scolastico, nell'ora di lezione assegnata al professore che invece era in quel momento assente. I giudici hanno ritenuto la responsabilità dell'insegnante, ingiustificatamente assente dall'aula al momento

⁹⁸ Cass. civ. Sez. III, 21 settembre 2000, n. 12501, in *Danno e Resp.*, 2001, 3, 257, con nota di DI CIOMMO; *Resp. Civ. e Prev.*, 2001, 73, con nota di SETTESOLDI; *Giust. Civ.*, 2000, I, 2835, *Diritto e Giustizia*, 2000, f.35, 12, con nota di ROSSETTI.

⁹⁹ Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 1965, n. 2132, in *Giur. it.*, 1966, I, 1, 1281; v. anche *La responsabilità dei genitori*, Rassegna di giurisprudenza a cura di ANTINOZZI, in *Dir e prat. Ass.*, 1989, 1, 179.

¹⁰⁰ Cass. civ., Sez. III, 6 febbraio 1970, n. 263; Cass. civ., Sez. III, 22 aprile 1977, n. 1501; Cass. civ., Sez. III, 1 aprile 1980, n. 2119.

¹⁰¹ MOROZZO DELLA ROCCA, *Responsabilità civile e minore età*, cit., 160 ss.

dell'incidente, stante il nesso di causalità tra la sua assenza e l'irrequietezza degli allievi, situazione questa assolutamente prevedibile, trattandosi di giovani studenti quattordicenni, nel contempo hanno affermato anche la responsabilità dei genitori, poiché non avendo gli stessi fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2048 c.c. il gesto del ragazzo doveva farsi risalire alla sua cattiva educazione. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni di merito anche sul punto della ricorrenza della presunzione di pari responsabilità di cui al terzo comma dell'art. 2055 c.c., poiché non esistevano elementi idonei a discriminare il diverso grado di incidenza causale delle condotte dei vari soggetti responsabili, nonostante la corte di merito avesse acclarato l'esistenza del nesso causale tra l'assenza del docente e lo stato di irrequietezza della classe¹⁰².

Secondo la dottrina sopra richiamata, pertanto, la questione della cumulabilità delle azioni di responsabilità contro i genitori e i precettori, in astratto senz'altro ammissibile, deve però essere ridimensionata. Particolare rilevanza assume il carattere degli obblighi di cura e vigilanza sul minore gravanti rispettivamente sui genitori e sui precettori, in relazione ai quali è possibile individuare diverse aree di controllo e quindi di responsabilità. Gli insegnanti risponderanno solo con riferimento a serie specifiche di attività o di avvenimenti, sostituendosi per quella serie specifica ai genitori. In presenza di criteri oggettivi di imputazione fondati sulle rispettive posizioni di controllo, la soluzione obbligata sembrerebbe quindi essere quella della alternatività delle responsabilità. Solo quando sull'attività svolta dal minore incidano diverse competenze di guida e di controllo potrà verificarsi il cumulo delle loro responsabilità¹⁰³.

¹⁰² Cass. civ., Sez. III, 7 agosto 1997, n. 9472, inedita. In un altro caso un alunno di sei anni aveva ferito il compagno di banco introducendo una matita nell'orecchio di questi: qui è stata esclusa la responsabilità dell'insegnante perché il fatto era imprevedibile ed inevitabile, mentre sono stati dichiarati responsabili i genitori, perché le modalità dell'atto rivelavano una sicura carenza educativa. La decisione del Tribunale di Milano, sentenza n. 11257 del 21 dicembre 1987 è segnalata da MOROZZO DELLA ROCCA, *op. ult. cit.*, il quale osserva che sarebbe stato invece più corretto riconoscere che del fatto imprevedibile del minore non era possibile attribuire colpa né all'insegnante né ai genitori. L'imprevedibilità del fatto costituiva infatti per il primo un ostacolo insuperabile, mentre non è realistico presumere da un atto obiettivamente colposo di un bambino di sei anni la *culpa in educando* dei genitori.

¹⁰³ Sul punto si vedano le puntuali riflessioni di MOROZZO DELLA ROCCA, *Responsabilità civile e minore età*, cit., 156 ss.

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Lanfranco Ferroni

Co-direttori: Giuseppe Giliberti, Luigi Mari, Lucio Monaco.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Franco Angeloni, Andrea Azzaro, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Maria Grazia Coppetta, Francesco Paolo Casavola, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Carla Faralli, Vincenzo Ferrari, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Guido Guidi, Realino Marra, Guido Maggioni, Paolo Morozzo Della Rocca, Paolo Pascucci, Paolo Polidori, Eduardo Rozo Acuña, Elisabetta Righini, Thomas Tassani, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

redazioneculturagiuridica@uniurb.it

Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Enrico Moroni, Massimo Rubechi.

Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Alberto Clini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Alberto Fabbri, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Iliara Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore.

Cultura giuridica e diritto vivente è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
